



Comune di Tito

Provincia di Potenza

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 28 di Reg.	Oggetto Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2015.
---------------	---

L'anno **duemilaquindici** del giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **10,45** nella sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione ordinaria**, nelle persone dei Signori:

1. Scavone	Graziano - Sindaco	10. Romano	Antonio
2. Iummati	Michele	11. Fermo	Carlo
3. Scavone	Lucia Teresa	12. Salvia	Lucia Teresa
4. Laurino	Giuseppina Anna	13. Scavone	Giuseppina
5. Petrecca	Giuseppe		
6. Spera	Pierpaolo		
7. Abriola	Ivan		
8. Giosa	Tonya		
9. Salvia	Filomena		

Sono presenti anche gli Assessori esterni:

Luciana Giosa, Assessore al Bilancio, Ambiente e Urbanistica;

Fabio Laurino, Assessore alle Politiche Sociali, Istruzione, Cultura, Sport, Turismo e Tempo Libero.

Assume la Presidenza la Dott.ssa *Giuseppina A. Laurino* ai sensi dell'art.40, co. 5°, del Tuel n.267/2000;

Partecipa il Segretario Generale Sig. *Dott. Antonio Lombardi* con funzioni consultive, referenti e di assistenza ai sensi dell'art.97 del T.U. n.267/2000.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l'argomento iscritto all'ordine del giorno e dà la parola all'Assessore esterno Luciana GIOSA. L'Assessore relatore espone ed illustra all'assemblea Consiliare la proposta di delibera inerente le aliquote e detrazioni componente TASI per l'anno 2015.

Terminata la relazione il Presidente apre la discussione alla quale partecipa il Consigliere Comunale di minoranza Carlo FERMO.

Terminata la discussione il Presidente invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CHE l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CHE, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CHE l'art. 1, comma 677, della L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

CHE l'art. 1, comma 678, della L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

CHE l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

CHE il costo complessivo per i servizi indivisibili che il Comune deve garantire per l'anno 2015 è pari a circa €.750.000,00;

DATO ATTO che la concentrazione delle entrate statali e i tagli derivanti dalla vigente normativa in materia di finanza locale impongono un'attenta valutazione sulle possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare i minori trasferimenti statali;

RILEVATA la necessità di coprire il costo complessivo dei servizi, per l'anno 2015, mediante l'assoggettamento al pagamento della TASI, di alcuni immobili iscritti in catasto:

RITENUTO, con la presente deliberazione, di approvare pertanto le seguenti aliquote TASI:

- 2,5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze, massimo una per ogni seguente categoria catastale C/2-C/6 e C/7, (ivi compresi i comodati art.5 comma 6 regolamento IUC), a eccezione delle abitazioni principali di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e di confermare le detrazioni per l'abitazione principale stabilite per l'anno 2014;
- 3 per mille per gli immobili iscritti in catasto con categoria "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria "D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli;
- Di disporre l'esenzione dal pagamento della TASI, per l'anno 2015, delle abitazioni principali possedute da persone al cui nucleo familiare appartengono i soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, Legge 104 del 5 febbraio 1992;
- Di disporre la detrazione pari a €. 25,00 per ogni figlio di età non superiore a 18 anni residente e dimorante nell'immobile destinato ad abitazione principale del soggetto passivo. La suddetta detrazione può essere applicata fino ad un numero di 4 figli per un importo massimo di € 100,00;
- Di disporre la detrazione pari a €. 25,00 per ogni figlio di età non superiore a 18 anni residente e dimorante nell'immobile destinato ad abitazione principale del soggetto passivo. La suddetta detrazione può essere applicata fino ad un numero di 4 figli per un importo massimo di € 100,00;

TENUTO CONTO che le aliquote TASI su esposte, sommate alle aliquote IMU in vigore non superano i limiti imposti dalla normativa relativamente alla stessa tipologia di immobili;

CHE, sulla base delle aliquote su esposte, il gettito quantificato ammonterebbe a circa €.750.000,00 di cui circa € 265.000,00 per gettito abitazione principale (al netto di circa 70.000,00 euro per detrazioni);

DATO ATTO che l'art. 1, comma 682 lett. b), punto 2, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) prevede l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO pertanto di individuare e proporre i seguenti servizi indivisibili, per un totale di € 840,174,09

Tipologia di servizio	Costo €.
Pubblica sicurezza e vigilanza	18.949,14
Protezione civile	0,00
Viabilità e sgombero neve	85.963,28
Manutenzione verde pubblico	14.992,00
Tutela patrimonio e dell'ambiente	117.781,85
Servizi pubblica illuminazione	235.093,00
Servizi socio-assistenziali	127.874,00
Servizi cimiteriali	97.315,39
Cultura e sport	142.205,43

VISTA la propria deliberazione n. 26/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC, nel quale sono riportate le detrazioni che possono essere applicate;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 267/2000 di seguito riportati:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod.

Il sottoscritto Responsabile del servizio Francesco Laviero Tunisi, esaminata l'allegata proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, all'adozione della proposta.

Si attesta inoltre, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U. n.267/2000, che con l'adozione della proposta di deliberazione su cui è stato richiesto il parere viene assicurata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo i principi costituzionali e legislativi che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.

Il Responsabile del Servizio

F.to Francesco Laviero TUNISI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, la presente deliberazione, avente ad oggetto:” *Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2015*” si ritiene regolare sotto il profilo contabile.

La Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Angela TORNINCASA

**VISTO di Controllo Preventivo ai sensi dell'art. 3
del Regolamento sui controlli interni**

Nessun rilievo da formulare

Il Segretario Generale

F.to Dott. Antonio LOMBARDI

Con voti favorevoli n. 9 su presenti e votanti n. 13 contrari n. 4 (ROMANO – FERMO – SALVIA Lucia Teresa – SCAVONE Giuseppina):

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente **TASI ANNO 2015**:
 - a) **2,5 per mille** per l'abitazione principale e relative pertinenze, massimo una per ogni seguente categoria catastale C/2-C/6 e C/7, (ivi compresi i comodati art.5 comma 6 regolamento IUC), ad eccezione delle abitazioni principali di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e di confermare le detrazioni per l'abitazione principale stabilite per l'anno 2014;

-unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

-fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali;

-casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

-unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

-immobili "merce" di proprietà delle imprese immobiliare di costruzione disposta dall'art. 2, D.L. 102/2013 e precisato dalla risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF del 11/12/2013, per tutto il periodo in cui tali beni restano invenduti e non siano locati;

DETRAZIONE BASE

FASCE DI RENDITA CATASTALE	IMPORTO DETRAZIONE
Abitazione principale con pertinenze	€
1°: Da 0 a 300,00 euro	50,00
2°: Da 300,01 a 400,00 euro	35,00
3°: Da 400,01 a 500,00 euro	15,00

DETRAZIONE PER I FIGLI

Detrazione pari a €. 25,00 per ogni figlio di età non superiore a 18 anni residente e dimorante nell'immobile destinato ad abitazione principale del soggetto passivo. La suddetta detrazione può essere applicata fino ad un numero di 4 figli per un importo massimo di € 100,00;

DETRAZIONE LEGGE 104/92

Di disporre l'esenzione dal pagamento della TASI, per l'anno 2015, delle abitazioni principali possedute da persone al cui nucleo familiare appartengono i soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, Legge 104 del 5 febbraio 1992;

- b) **3 per mille** per gli immobili iscritti in catasto con categoria "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria "D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli e dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8, D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22/12/2011;

3.Di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 % dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte del 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

4.di dare atto che le altre riduzioni ovvero esenzioni sono riportate nel Regolamento IUC;

5.di dare che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con propria deliberazione n. 26 /2014;

6.di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione;

Con voti favorevoli n. 9 su presenti e votanti n. 13 contrari n. 4 (ROMANO – FERMO – SALVIA Lucia Teresa – SCAVONE Giuseppina):

D E L I B E R A

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Dec. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Antonio Lombardi

Giuseppina A. Laurino

Il Consigliere
Michele Iummati

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno
31/07/2015 per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art.124 del T.U. n. 267/2000.

Prot. n. *12238*

Dal giorno della sua pubblicazione è esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Il Segretario Generale
(Dott. Antonio Lombardi)
